

Chiuse le trattative contrattuali sul finanziamento annuale delle casse degli istituti

Il prof delle superiori vale doppio

Fondi più ricchi per le secondarie rispetto alle altre scuole

DI CARLO FORTE

Straordinario più ricco per il personale delle scuole superiori. E quanto si evince dalla nuova stesura dell'articolo 85 del contratto di lavoro del 29 novembre 2007. Il nuovo testo è stato approvato in sede di stipula dell'accordo sulla sequenza contrattuale siglato il 13 febbraio scorso dai rappresentanti dell'amministrazione e dei sindacati rappresentativi della scuola. E attualmente è al vaglio degli organi di controllo.

Doppia ragione alle superiori

Le parti si sono accordate per il versamento nel fondo d'istituto delle scuole secondarie di secondo grado di 857 euro per ogni docente presente in organico di diritto. A questi si aggiungeranno 802 euro per ogni insegnante educatore o Ata, sempre in organico di diritto. Per ogni docente, dunque, le scuole superiori riceveranno complessivamente 1.659 euro. Mentre, per ogni educatore o Ata, il conferimento sarà di 802 euro. Per contro, alle scuole di ordine e grado inferiore andranno, invece, 802 euro per ogni docente, educatore o Ata sempre in organico di diritto. In più, il fondo d'istituto di ogni istituzione scolastica sarà arricchito con un versamento di 4.157 euro per ciascun punto di erogazione del servizio. Escludendo da questa accezione le succursali.

Le percentuali

Gli importi derivano da percentuali relative all'impegno dei fondi disponibili, che erano già

state previste nella vecchia stesura inserita nel contratto del 29 novembre. Il 15 % in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio, il 68 % in funzione del numero degli addetti individuati dai decreti interministeriali quale organico di diritto di tutto il personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e il 17 % in funzione del numero degli addetti individuati dal decreto interministeriale quale organico di diritto del personale docente degli istituti secondari di secondo grado. Le risorse andranno materialmente a regime solo dopo il placet degli organi di controllo e serviranno per finanziare il lavoro supplementare.

Le prestazioni retribuibili

Le indennità e i compensi a carico del fondo d'istituto sono contenute nell'articolo 88 del contratto di lavoro.

Le attività da retribuire sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, con compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il piano dell'offerta formativa. Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.



E un po' di euro a tutti grazie ai tagli della Moratti

Mini-aumenti in arrivo per i docenti e gli educatori della scuola statale grazie ai risparmi sul personale realizzati da Letizia Moratti. Si tratta di piccoli incrementi retributivi sui tabellari che saranno compresi da un minimo di 7 a un massimo di 12 euro netti medi al mese, che andranno a regime dopo la sottoscrizione definitiva della sequenza contrattuale prevista dall'articolo 90 del contratto del 29 novembre scorso. La sigla dell'accordo è stata apposta dall'Aran e dai sindacati rappresentativi della scuola Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams il 13 febbraio scorso. E attualmente il testo negoziale è al vaglio degli organi di controllo che hanno 55 giorni di tempo per pronunciarsi. Dopo questo termine, se il giudizio sarà positivo, le parti potranno sottoscrivere definitivamente la sequenza e l'amministrazione provvederà a versare le relative spettanze.

In ogni caso, si può dire fin da ora che ha prevalso la tesi secondo la quale i 210 milioni di euro resi disponibili dai tagli al personale, disposti ai tempi del ministro Moratti, non potevano essere utilizzati per applicare la retribuzione professionale docenti (Rpd) e il compenso individuale accessorio (Cia) sulla tredicesima mensilità. E dunque, è ritenuto opportuno spalmare le disponibilità direttamente sullo stipendio tabellare.

Ciò ha comportato una riscrittura della tabella 2 allegata al contratto del 29 novembre 2007 per effetto degli adeguamenti derivanti dalla sequenza contrattuale appena siglata. Le differenze tra la nuova e la vecchia tabella vanno da 119 a 198 euro lordi annui e variano a seconda dello stato e dell'anzianità di servizio.

Carlo Forte



L'ESPERTO RISPONDE

65 anni e precario, quando l'assunzione?

Dall'anno scolastico 2006/2007 sono incluso nella graduatoria a esaurimento per l'insegnamento di italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media. Nella graduatoria occupo uno degli ultimi posti avendo potuto fare valere solo pochi anni di servizio. Data la posizione in graduatorie potrei aspirare a un incarico a tempo indeterminato, mi dicono, non prima di quattro/cinque anni.

Poiché compirò 65 anni a marzo qualcuno sostiene, invece, che data l'età non avrò alcuna possibilità di ottenere un incarico di tale natura. È una notizia che corrisponde a verità?

lettera firmata

Quanto le hanno riferito corrisponde a verità. Una nota ministeriale dell'11 gennaio 2008, prot. n.302, ha infatti ribadito che il candidato che compie il 65° anno di età prima della data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale ha sì diritto a essere ammesso a tale procedura (nel suo caso all'inclusione nella graduatoria a esaurimento) ma non potrà ottenere la nomina a tempo indeterminato se questa intervenga successivamente al compimento del 65° anno di età.

Per essere già incluso nella graduatoria a esaurimento le potranno, in virtù di quanto dispone l'articolo 24 della legge 19 marzo 1995, n.160, essere conferiti, dopo il 65° anno di età e fino al compimento del 70° anno, esclusivamente incarichi a tempo determinato.

Nicola Mondelli

Come fare punteggio con contratti part time

Sono inserita nelle ex graduatorie permanenti dal 2002 nelle classi di concorso A025 e A028, con un punteggio da far ridere: 14 punti. Attualmente frequento il corso Ssis di 800 ore per il sostegno che spero possa aiutarmi in qualche modo a sbloccare la mia situazione.

Non ho mai avuto la possibilità di migliorare il mio punteggio né acquistando titoli né facendo supplenze nelle graduatorie sia di prima che di terza fascia (A021, D615 e D619). Nel 2001, facendo parte dei Lavoratori socialmente utili come assistente ai portatori di handicap, in virtù della stabilizzazione, mi assumono come operaio pulitore e non più con le mansioni svolte fino a poco tempo prima. È una cooperativa a responsabilità limitata che mi assume con contratto a tempo indeterminato part-time prima di 30 ore settimanali, poi di 35; l'orario pieno prevede 40 ore settimanali.

Al momento, sento che qualcosa potrebbe cambiare e non vorrei essere impreparata al momento di un'eventuale convocazione per supplenze brevi. Prendendo che il mio contratto non prevede l'aspettativa, e che mio malgrado non posso permettermi di dimettermi dal suddetto lavoro per accettare lavori temporanei, vorrei sapere come fare per accettare una simile proposta. Posso accettare poiché il mio contratto è un part-time anche se con molte ore? E se ciò fosse possibile fino a quante ore io potrei accettare?

E sempre se ciò fosse possibile e mi chiamano per una supplenza di 18 ore settimanali, io ho diritto a chiedere che mi vengano assegnate la metà delle ore?

Patrizia Collina
Bari

Le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei docenti della scuola statale prevedono la possibilità di cumulare un rapporto part-time non superiore al 50% della prestazione con altra occupazione non derivante da rapporto di lavoro con altra amministrazione pubblica.

Il cumulo è incompatibile, dunque, solo nel caso in cui i due rapporti di lavoro part-time vengano stipulati en-

trambi con amministrazioni statali. E non è questo il caso. L'interessata, quindi, all'atto del ricevimento della proposta di incarichi di supplenza, dovrà fare presente che intende accettarla limitatamente ad una frazione di orario non superiore al 50%. Nel caso di incarichi di supplenza in scuola secondaria, dunque, la prestazione non dovrà eccedere le 9 ore settimanali.

Tale soluzione potrà essere applicata ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 39 del contratto del 29 novembre 2007 e dell'articolo 4, comma 1 (divieto di cumulo tra rapporti a tempo parziale con più amministrazioni dello stato) e comma 3 (cumulabilità di rapporti se la prestazione part-time non supera il 50%) dell'ordinanza ministeriale 446/197 in esso richiamata.

Antimo Di Geronimo

I quesiti, con nome, cognome e città (ed eventuale richiesta di anonimato) non devono superare le 20 righe e vanno inviati all'indirizzo: aziendascuola@class.it

